SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1196)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1978 (V. *Stampato n.* **1723**)

d'iniziativa dei deputati CITARISTI, MORO Paolo Enrico e DE POI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 maggio 1978

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle domande di finanziamento agevolato presentate agli istituti e alle aziende di credito anteriormente al 31 maggio 1977, si considerano aree insufficientemente sviluppate del Centro-Nord le zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale determinate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e integrazioni.

All'onere conseguente all'applicazione della presente legge si farà fronte con le di-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

sponibilità finanziarie del fondo nazionale per il credito agevolato, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, relative agli esercizi 1976 e 1977 e limitatamente alla quota di pertinenza delle regioni centro-settentrionali.

Il termine per la stipulazione dei contratti di finanziamento, stabilito dall'articolo 15, sesto comma, della legge 2 maggio 1976, numero 183, è prorogato al 31 dicembre 1978.